

Decreto legislativo 29/05/2017, n. 95

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2017, n. 143, S.O.

Art. 46. Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate [200](#) [189](#)

In vigore dal 14 maggio 2025

1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. [193](#)

2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono: [190](#)

- a) il trattamento accessorio;
- b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze; [191](#)
- d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati; [192](#)
- e) i permessi brevi per esigenze personali;
- f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
- g) il trattamento di missione e di trasferimento;
- h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro

attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica. [194 202](#)

3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia. [195 203](#)

3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica. [198 204](#)

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale. [196 201](#)

5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. [188](#)

6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica

amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. [187](#)

7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. [197](#)

7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis. [199](#)

[187](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 dall'art. 30, comma 7-quinquies, lett. b), n. 2), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 dall'art. 2, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, dall'art. 1, comma 354, L. 30 dicembre 2023, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 2024, e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15

[188](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 dall'art. 30, comma 7-quinquies, lett. b), n. 1), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 dall'art. 2, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, dall'art. 1, comma 354, L. 30 dicembre 2023, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 2024, e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15

[189](#)Per l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2019, vedi l'art. 12-bis, comma 2, D.L. 14 giugno 2019, n. 53 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77

[190](#)Alinea così modificato dall'art. 5, comma 5, lett. a), L. 28 aprile 2022, n. 46

[191](#)Lettera così modificata dall'art. 5, comma 5, lett. b), L. 28 aprile 2022, n. 46

[192](#)Lettera così modificata dall'art. 5, comma 5, lett. c), L. 28 aprile 2022, n. 46

[193](#)Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206

[194](#)Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206

[195](#)Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 7, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192

[196](#)Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206

[197](#)Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206

[198](#)Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206 e, successivamente, così modificato

dall'art. 2, comma 7, lett. b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192

[199](#)Comma aggiunto dall'art. 7-quater, comma 2, D.L. 14 marzo 2025, n. 25 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.

[200](#)Per la ripartizione delle risorse previste dal presente articolo vedi l'art. 3, D.P.C.M. 21 marzo 2018

[201](#)In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 marzo 2018.

[202](#)All'individuazione della delegazione sindacale prevista dal presente comma si è provveduto:

- per il triennio 2018-2020, con D.M. 12 dicembre 2018;
- per il triennio 2021-2023, con D.M. 23 dicembre 2021;
- per il triennio 2024-2026, con D.M. 22 maggio 2024.

[203](#)Per l'individuazione delle APCSM rappresentative del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026, vedi il D.M. 9 giugno 2025.

[204](#)Per l'individuazione delle APCSM rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026, vedi il D.M. 9 giugno 2025.